

A tutti i fornitori aziendali

**Oggetto: Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici**

A seguito della ricezione delle circolari ministeriali:

- DGSISS 0001341 – P – 19/02/2016;
- DGSISS 0003251 – P – 21/04/2016;

disponibili nella sezione “Avvisi per i fornitori” del sito internet aziendale, con riferimento alle modalità di identificazione dei dispositivi medici nelle fatture elettroniche relative a forniture di dispositivi medici alle strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale, si precisa che nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a dispositivi medici il fornitore si deve attenere alle seguenti indicazioni:

<b>&lt; CODICE TIPO &gt;</b>	<b>DMX', CON X = [1/2/0] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione. Quindi:</b> <b>1 per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro";</b> <b>2 per "Sistema o kit Assemblato";</b> <b>0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio.</b>
<b>&lt; CODICE VALORE &gt;</b>	<b>Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministero della Salute 21 dicembre 2009 (GU n. 17 del 22 gennaio 2010) o decreto del Ministro della Salute 23 dicembre 2013 (GU serie generale, n. 103 del 06 maggio 2014). Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base delle disposizioni previste, dal decreto del Ministro della Salute 21 dicembre 2009 e dal decreto del Ministro della Salute 23 dicembre 2013 non sono tenuti all'iscrizione nella Banca Dati/Repertorio dei Dispositivi Medici, o per i quali le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale non sono in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con il valore 0.</b>

Si raccomanda il puntuale rispetto delle indicazioni ministeriali.

Crema, 06 giugno 2016.

il Direttore U.O. Economico Finanziaria  
 f.to dott. Alessandro Cominelli

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D. L.vo n. 39/1993, art. 3, comma 2.*